ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2021-114 del 15/11/2021

Oggetto Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale.

Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero della Salute e Arpae per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 mediante interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-

DGC.

Proposta n. PDEL-2021-121 del 12/11/2021

Struttura proponente Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale

Dirigente proponente Cattani Stefano

Responsabile del procedimento Cattani Stefano

Questo giorno 15 (quindici) novembre 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale. Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero della Salute e Arpae per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 mediante interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC.

VISTI:

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle "certificazioni verdi Covid-19";
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- il D.P.C.M. 12/10/2021 "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";

VISTO IN PARTICOLARE:

l'articolo 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aggiunto dal sopra citato D.L. n. 127/2021, il quale ha disposto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle Pubbliche Amministrazioni è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 ("green pass") quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

RICHIAMATA:

- la nota PG/2021/159117, a firma del Direttore Generale di Arpae, con la quale in applicazione di quanto previsto nel D.L. n. 127/2021, nelle sopra citate Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avuto riguardo, altresì, agli indirizzi forniti dalla Regione Emilia-Romagna (nota acquisita agli atti con Prot. 159087/2021), sono state definite le modalità operative per l'organizzazione e l'effettuazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 e sono stati individuati i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni degli obblighi contenuti nel decreto-legge n. 127/2021;

CONSIDERATO:

che, come previsto nella nota sopra citata e nelle more dell'attivazione - a cura degli
organismi istituzionali competenti - di procedure automatizzate, i controlli delle
certificazioni verdi Covid-19 sono effettuati, presso Arpae, a campione attraverso
l'impiego dell'App "VerificaC19";

VISTI ALTRESI':

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, che nell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 ha inserito il comma 10, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero della Salute rende disponibile alle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una specifica funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale DGC (Piattaforma nazionale digital green certificate), attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle medesime amministrazioni e la predetta Piattaforma;
- il comma 11 dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, introdotto anch'esso dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, il quale dispone che la suddetta funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della Salute;
- l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), che prevede tra l'altro che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA:

 la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica definita dall'AgID con circolare n. 1 del 9 settembre 2020;

CONSIDERATO:

che Arpae Emilia-Romagna, avendo un numero di dipendenti superiore a mille, intende avvalersi della suindicata modalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte del personale in servizio presso le proprie sedi, sulla base di apposita Convenzione con il Ministero della Salute, al fine di poter realizzare le condizioni di massima efficienza ed efficacia nell'effettuazione dei controlli sul possesso e la validità delle suddette certificazioni, assicurando la piena attuazione della disposizione normativa istitutiva dell'obbligo predetto;

RICHIAMATO:

- il "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia" approvato con D.D.G. n. 114/2020, Allegato A) lettera H), ai sensi del quale compete al Direttore Generale l'adozione degli atti di approvazione di convenzioni mediante le quali si concretizzino scelte strategiche dell'Agenzia o per le quali sia richiesta la partecipazione dell'intera rete di Arpae;

SU PROPOSTA:

 del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale, Dott. Stefano Cattani, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITI:

i pareri favorevoli del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è lo stesso Dott.

Stefano Cattani;

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione tra il Ministero della Salute e Arpae per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 mediante interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che la suddetta Convenzione disciplina le modalità di utilizzo del servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC che consente di verificare in modalità asincrona il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità;
- 3. di dare atto che la suddetta Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino a diverso termine previsto dalla normativa relativa all'utilizzo della certificazione verde Covid-19.

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE (F.to Dott. Giuseppe Bortone)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

CONVENZIONE

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 MEDIANTE INTEROPERABILITÀ APPLICATIVA CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC

TRA

La PA Arpae Emilia-Romagna (di seguito denominata congiuntamente al Ministero della Salute, "le Parti"), con sede in , Bologna, via Po 5, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Giuseppe Bortone

E

il Ministero della Salute, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, 5, in persona del dott. Giuseppe Viggiano, nato a Lecce, il 2 febbraio 1959, nella sua qualità di Direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica, in virtù dell'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2020, foglio 1951, domiciliato per la carica presso l'anzidetta sede del Ministero

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle "certificazioni verdi COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante "Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;

VISTI l'articolo 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, che nell'art. 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 ha inserito il comma 10, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero della salute rende disponibile alle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una specifica funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC (Piattaforma nazionale digital green certificate), attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle medesime amministrazioni e la predetta Piattaforma;

VISTO altresì il comma 11 dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, introdotto anch'esso dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, il quale dispone che la suddetta funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 0 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute;

VISTO l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), che prevede tra l'altro: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, regolare le modalità di fruizione delle informazioni fornite dalla Piattaforma nazionale-DGC;

VISTA la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica definita dall'AgID con circolare n. 1 del 9 settembre 2020;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO che la PA Arpae Emilia-Romagna, avendo un numero di dipendenti pari/superiore a mille, intende avvalersi della suindicata modalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte del personale in servizio presso le proprie sedi, sulla base della presente Convenzione con il Ministero della Salute, al fine di poter realizzare le condizioni di massima efficienza ed efficacia nell'effettuazione dei controlli sul possesso e la validità delle suddette certificazioni, assicurando la piena attuazione della disposizione normativa istitutiva dell'obbligo predetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito "Convenzione") e ne condizionano l'interpretazione e l'esecuzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

- 1. Il Ministero della salute si impegna a mettere a disposizione della PA Arpae Emilia-Romagna un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC che consente di verificare, in modalità asincrona, il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità. Per l'utilizzo di detto servizio è preventivamente necessario effettuare le opportune configurazioni di sicurezza (IP da abilitare e certificato di autenticazione) e definire la finestra temporale di esecuzione, compatibile con i carichi concorrenti della Piattaforma nazionale-DGC.
- 2. La PA Arpae Emilia-Romagna si impegna ad adeguare il proprio sistema di gestione del personale per utilizzare le informazioni, acquisite in conformità alle specifiche tecniche di cui all'all'allegato H al dPCM 12 ottobre 2021, esclusivamente per la finalità di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del proprio personale, ai sensi dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, secondo le specifiche e gli obblighi indicati nella presente convenzione, assicurando prima dell'entrata in esercizio la disponibilità nei confronti del Ministero della salute ad una dimostrazione delle funzionalità del proprio sistema di gestione del personale per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19.

- 3. La PA Arpae Emilia-Romagna si impegna a effettuare le attività di verifica esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo il personale assente per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
- 4. La PA Arpae Emilia-Romagna si impegna a garantire che, nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate mediante il servizio di interoperabilità applicativa, l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, lo stesso abbia diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde Covid-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'app VerificaC19.

Articolo 3

Durata

- 1. La Convenzione rimane efficace dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino a diverso termine previsto dalla normativa relativa all'utilizzo della certificazione verde Covid-19.
- 2. Alla scadenza del termine indicato al comma precedente, la PA Arpae Emilia-Romagna cessa ogni trattamento dei dati personali connesso alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 mediante il servizio di interoperabilità applicativa oggetto della Convenzione.

Articolo 4

Obblighi e responsabilità

- 1. La PA Arpae Emilia-Romagna integra il servizio di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 esclusivamente con i propri sistemi informatici dedicati alla gestione del personale e non lo rende disponibile a terzi, né direttamente né indirettamente, per via informatica.
- 2. La PA Arpae Emilia-Romagna provvede a impartire, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e dettagliate istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
- 3. La PA Arpae Emilia-Romagna adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 idonee a garantire che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge che assicurino, tra l'altro:
 - a) l'accesso ai dati acquisiti mediante il servizio di interoperabilità applicativa esclusivamente da parte del personale autorizzato, previo superamento di idonee procedure di autenticazione informatica;
 - b) il tracciamento delle operazioni di accesso ai dati da parte del personale autorizzato, con la conservazione per 12 mesi in appositi file di log delle seguenti informazioni:
 - l'identificativo del soggetto autorizzato che ha posto in essere l'operazione;

- la data e l'ora dell'operazione;
- l'identificativo della postazione di lavoro utilizzata dal soggetto autorizzato;
- il codice fiscale dell'interessato sottoposto a verifica;
- il traceID restituito dal servizio esposto dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- c) la conservazione dei dati acquisiti mediante il servizio di interoperabilità applicativa per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale in servizio presso le proprie sedi e, comunque, per un arco di tempo non superiore alle 24 ore.
- 4. La PA Arpae Emilia-Romagna s'impegna a:
 - a) comunicare tempestivamente al Ministero della salute incidenti di sicurezza occorsi ai propri sistemi informatici qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sulla sicurezza del trattamento effettuato mediante interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC;
 - b) comunicare al Ministero della salute ogni modifica tecnica e organizzativa che comporti l'impossibilità di garantire l'adozione delle misure sopra riportate o la loro perdita di efficacia.
- 5. La PA Arpae Emilia-Romagna prende atto e accetta che il Ministero effettui controlli, anche a campione, per verificare il rispetto della Convenzione. Per l'espletamento di tali controlli la PA Arpae Emilia-Romagna si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.

Articolo 5

Tutela dei dati personali

- 1. La PA Arpae Emilia-Romagna, che effettua la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 mediante interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, e il Ministero della salute, che mette a disposizione tale Piattaforma, operano in qualità di titolari autonomi del trattamento.
- 2. La comunicazione di dati personali tra le Parti avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»", come, da ultimo, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021.
- 3. La PA Arpae Emilia-Romagna conserva i dati acquisiti mediante il servizio di interoperabilità applicativa per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale in servizio presso le proprie sedi e, comunque, per un arco di tempo non superiore alle 24 ore. In caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19, la PA Arpae Emilia-Romagna può conservare i relativi dati per il periodo di tempo necessario all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, previste dall'art. 9-quinquies, commi 6 e ss., del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
- 4. I dati trattati nell'utilizzo del servizio di scambio dati restano di titolarità delle Parti e non possono, in alcun caso, essere ceduto a terzi.

Articolo 6

Obblighi di riservatezza

- 1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa, per la durata della Convenzione.
- 2. Le Parti si impegnano ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenze delle informazioni riservate.

Articolo 7

Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.

Articolo 8

Referenti per le attività

- 1. Il Ministero della salute indica quale referente delle attività in oggetto della presente Convenzione il Direttore dell'Ufficio 3 della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dott.sa Serena Battilomo, tel. 0659942588, email s.battilomo@sanita.it.
- 2. La PA Arpae Emilia-Romagna nomina quale referente per le attività della presente Convenzione il Dott. Stefano Cattani, tel. 3206198714 email scattani@arpae.it

Articolo 9

Modifiche alla Convenzione

1. Qualunque modifica alla Convenzione dovrà essere concordata e approvata per iscritto tra le Parti.

Articolo 10

Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, II	 			
75		D 4		_

Per la PA Arpae Emilia-Romagna
Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Bortone

Per il Ministero della Salute Il Direttore Generale

della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Dott. Giuseppe Viggiano